



Provincia di Vercelli

AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

VERBALE DI CONFRONTO

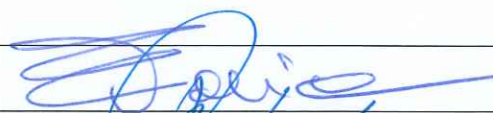
ANNO 2021

A seguito :

- ⇒ della stipulazione, in data 22-02-2006, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- ⇒ della stipulazione in data 14-05-2007 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il biennio economico 2004-2005;
- ⇒ della stipulazione, in data 22-02-2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007;
- ⇒ della stipulazione, in data 03-08-2010 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali" per il biennio economico 2008-2009;
- ⇒ sottoscrizione - in data 09-04-2014 - dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio normativo 2013-2015 e per l'utilizzazione delle risorse per l'anno 2013 del personale Dirigente della Provincia di Vercelli;
- ⇒ della sottoscrizione , in data 17-12-2020, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018;
- ⇒ della certificazione dei Revisori dei conti di cui al verbale n. 2 in data 19-01-2023;
- ⇒ dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del verbale di confronto in data 21-12-2002 rilasciata con Decreto Presidenziale n. 7 del 02-02-2023;

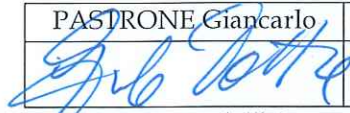
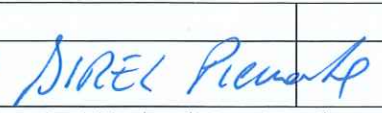
il giorno 3 (tre) del mese di febbraio dell'anno 2023 (duemilaventitre),

- la delegazione trattante di Parte Pubblica, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 79 in data 02-12-2022, composta dai signori :

PAVIA Fausto	Presidente Generale	Segretario	
VANTAGGIATO Piero Gaetano	Dirigente		
ACERBO Marco	Dirigente		

Dirigenti della Provincia di Vercelli

- la delegazione sindacale territoriale composta dai Sigg.:

PASTRONE Giancarlo			
			

Rappresentante dell' Organizzazioni Sindacali Territoriali : DIREL

tenuto conto delle disposizioni di cui :

- all'articolo 40, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che al comma 3 stabilisce: *"La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica"*.
- all'intesa per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 - "ai comparti contrattuali del settore pubblico" firmata il 30 aprile 2009 che, tra l'altro, :
 - conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o territoriale);
 - dispone la durata triennale del livello di contrattazione aziendale, tanto per la parte economica che per quella normativa.
- all'articolo 40 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i., avente ad oggetto : Contratti collettivi nazionali e integrativi, che al comma 3-bis. prevede : *" Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione./...;*
- all'articolo 40-bis del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.mi. (Controlli in materia di contrattazione integrativa) che prevede : *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*;
- all'articolo 48 comma 4 del D.l.vo n. 165/2001 e s.m.i. (Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica) che prevede : 4. ... *Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura."*;
- all'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- all'art. 12 - commi 1 e 5 - della Legge regionale Piemonte 29 ottobre 2015, n. 23. - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) - che, rispettivamente, prevedono : " 1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima." - " 5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.";
- alla Legge Regionale Piemonte n. 16 del 31-10-2017 che all'art. 116 dispone : *"Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2015, le parole " con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima."*; per cui l'attuale tenore letterale del novellato art. 12 - comma 1 è il seguente : : *"Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall' articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014 ."*;



dato atto che :

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 dell'8-05-2014 è stato disposto : 1: di stabilire che - ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e in funzione della pesatura delle posizioni dirigenziali di cui alla precedente deliberazione n. 29 in data 20-03-2014 - a far tempo dal 1° maggio 2014 - la retribuzione di posizione connessa alle singole posizioni dirigenziali attualmente istituite venga ragguagliata a quella di cui all'allegato "sub B" alla presente deliberazione; 2. di dare atto che - per quanto attiene il settore VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE - la retribuzione di posizione individuale, evidenziata nel prospetto allegato, verrà congelata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 9 - comma 1 - del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'art. 1 del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122- in quanto superiore a quella in godimento nell'anno 2010 e non correlabile in alcun modo al "conseguimento di funzioni diverse" - rispetto a quelle relative all'anno 2010; 3. di confermare - al dirigente svolgente le funzioni di vice segretario generale, in funzione delle maggiori responsabilità su di esso gravanti - una maggiorazione della retribuzione di posizione di € 5.000,00 (cinquemila); [...];
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 31-05-2016 esecutiva a' sensi di legge, è stato determinato per l'anno 2016 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.26 del C.C.N.L. 23.12.1999 per l'Area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- la medesima deliberazione prevedeva altresì : " in caso di eventuali e successive interpretazioni - in ordine alla quantificazione delle riduzioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Legge n. 56/2014 e alla Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 - si provvederà ad una nuova determinazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa della Dirigenza";
- la Regione Piemonte con nota in data 24-10-2016 relativa a : " prima quantificazione delle risorse decentrate e prima costituzione degli specifici fondi accessori per l'anno 2016 per il personale delle categorie e per i dirigenti della Provincia di Vercelli trasferiti nel ruolo regionale separato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2015 " ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della disposizione di cui al comma 5 della predetta legge Regionale;
- la Regione Piemonte nota in data 21-11-2017, avente ad oggetto : " Richiesta aggiornamento definitivo quantificazione risorse per il trattamento accessorio del personale trasferito nel ruolo separato regionale ai sensi della L.R. n. 23/2015 - la Regione comunicava che : " Si coglie l'occasione della presente nota per evidenziare che il quadro normativo di riferimento è recentemente voluto, infatti con l'art. 116 della Lr 16/2017 si è provveduto alla soppressione di una parte dell'art. 12 c 1 della Lr 23/2015, che poteva forse dare adito ad interpretazioni non allineate con la norma nazionale. Ciò premesso, tenuto conto delle segnalazioni pervenute in sede di contrattazione decentrata da parte sindacale nelle sedute di fine 2016 [...], si richiede di procedere ad una verifica ed eventuale revisione definitiva della quantificazione delle risorse di cui oggetto sia per il personale delle categorie che per quello dirigenziale ";
- in ordine alla riduzione da apportare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti sono state richieste delucidazioni applicative sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. n. 2172 del 25-01-2017 e nota prot. n. 2900 del 02-02-2018) , sia alla Ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 31462 del 24-11-2017) , sia, infine, all'ARAN con (prot. n. 31460 del 24-11-2017);
- che a seguito della deliberazione della G.P. n. 50/2016 e con successiva Determinazione Dirigenziale sono state quantificate le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999, per l'anno 2016;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1866 in data 29-12-2017 e Decreto Presidenziale n. 86 in data 27-12-2017 sono state quantificate le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.26 del C.C.N.L. 23.12.1999, per l'anno 2017;



- con determinazione dirigenziale n. 922 del 10-12-2018 si è stabilito : “ 1. di approvare la costituzione della parte fissa (o stabile) del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Ente anno 2018 - secondo lo schema di cui all'allegato “A” - per un importo complessivo di € 168.997,72 - comprensivo delle decurtazioni di cui all'art. 12 - comma 5 - della L.R. Piemonte n. 23/2015 e s.m.i.;
2. di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione della parte fissa del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2018 impegnati ai sensi del comma 2) lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014.
3. Di dare atto che la costituzione del fondo è contenuta entro i limiti di valore del fondo 2016, costituito con gli atti richiamati in premessa.”;
- con determinazione dirigenziale n. 720 del 25/10/2019 sono state quantificate, per l'anno 2019, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999;
- con determinazione dirigenziale n. 845 dell'1-12-2020 sono state quantificate, per l'anno 2020, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999;

richiamati :

- l'art. 45 - comma 4 - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018 - sottoscritto in data 17-12-2020 - che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 45 - comma 4 - di detto Contratto che prevede che negli Enti con meno di tre dirigenti, le materie indicate nel comma 1 del medesimo articolo 45 , siano oggetto di “confronto” ai sensi dell'art. 44;
- l'art. 44 - comma 1 - lettera g) - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018 - sottoscritto in data 17-12-2020 - che prevede : “Sono oggetto di confronto: a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità; b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti; c) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno; f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico; g) le materie oggetto di contrattazione nella specifica ipotesi dell'art. 45 comma 4.[...];
- le materie di cui all'art. 45 - comma 1 - del predetto CCNL : a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57; b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30; c) la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32; e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato; f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa; g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo; h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014; i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 61 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.

dato atto che :

il presente verbale di confronto si inserisce - oltre che nel contesto normativo dianzi indicato - in quello di seguito sinteticamente indicato : (art. 5 - del CCNL 17-12-2020) : 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt. 44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.

tenuto conto delle disposizioni di cui :

- al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato al D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione Giunta Provinciale n. 813 del 13-03-2008 e s.m.i;
- al Sistema di valutazione della Performance adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012;

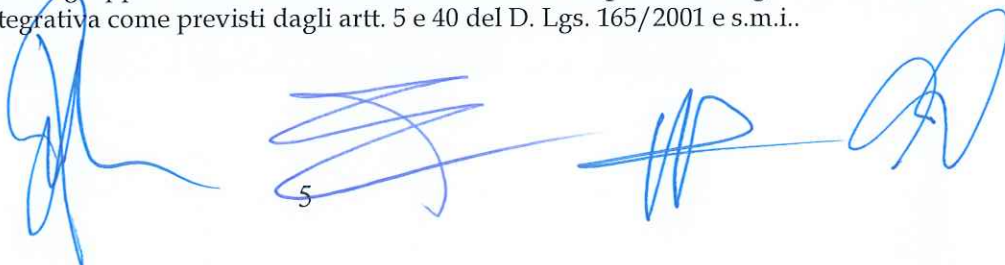
Visto il parere Aran AII40 in data 27-11-2011 che recita : " [...] le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine. [...]";

Visto il parere Aran SEG 045 in data 02-02-2016 che prevede : " [...]) le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della funzione dirigenziale affidata al Segretario devono considerarsi economie, che conseguentemente tornano a far parte delle risorse di bilancio. Infatti, in proposito, occorre considerare che, come si legge nella vostra nota, l'ente ha deciso di non ricoprire il posto dirigenziale vacante della dotazione organica, optando per l'assegnazione delle relative funzioni direttamente al Segretario Comunale. Poiché, dunque, i compiti di cui si tratta sono stati affidati al Segretario, la quota delle risorse relativa agli stessi sono risparmiate dall'ente e ritornano nelle risorse di bilancio; [...]";

Vista la **determinazione dirigenziale n. 886 del 03-12-2021** con la quale si è stabilito : 1. di approvare la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Ente - anno 2021- secondo lo schema di cui all'allegato "A" - per un importo complessivo di € 196.687,24 - comprensivo dei valori arretrati (anni 2018-2019-2020) di cui all'art. 56 - comma 1 - del CCNL 17-12-2020; 2. di dare atto che il medesimo - in applicazione dei pareri Aran AII40 in data 27-11-2011 e SEG 045 sopra citati - risulta utilizzabile per € 121.943,34; 3. di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2021 impegnati ai sensi del comma 2) lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014; 4. di dare atto che la costituzione del fondo è contenuta entro i limiti di valore del fondo 2016, così come previsto dall'art. 23 - comma 2 - del D.Lgs. n. 75/2017. ";

sottoscrivono

il seguente verbale definitivo di confronto per l'utilizzazione delle risorse per l'anno 2021 del personale Dirigente della Provincia di Vercelli, riconoscendo la piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..



5

Articolo 1
Definizione del fondo per l'anno 2021
(art. 4 lett. "g" del CCNL 23-12-1999)

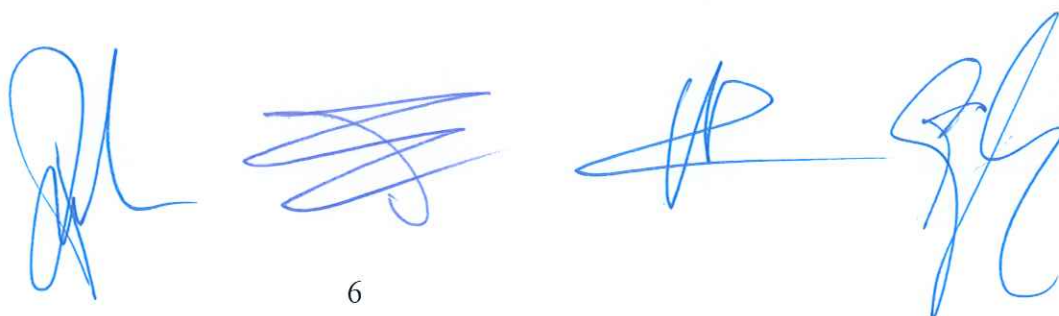
Anno 2021

1. Il fondo è stato determinato - ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020 - con provvedimento dirigenziale n. 886 del 3-12-2021 secondo i valori di cui all'allegato "A" così riepilogati :

					2021
RISORSE FACOLTATIVE		Art. 26 - comma 5 - CCNL 23-12-1999			0
		Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.			
		€ 77.967,76	6,00%		
RISORSE OBBLIGATORIE	€ 271.431,14	€ 74.743,90	Diminuzione dotazione dirigenziale Legge Regionale n. 23/2015		€ 196.687,24
TOTALE FONDO					€ 196.687,24

2. Le parti, tuttavia, prendono atto che - in osservanza ai pareri ARAN AII40 in data 27-11-2011 e SEG 045 in data 02-02-2016 d'anziché richiamati - il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Ente per l'anno 2021 - risulta utilizzabile - in seguito all'affidamento delle funzioni dirigenziali vacanti al Segretario Generale, prima, e ad un Dirigente a tempo determinato, poi, - per € 121.943,34 - come di seguito dimostrato

					2021
RISORSE OBBLIGATORIE					€ 196.687,24
RIDUZIONE IN APPLICAZIONE DEI PARERI ARAN AII40 in data 27-11-2011 e SEG 045 in data 02-02-2016					- € 74.743,90
TOTALE FONDO					€ 121.943,34



Articolo 2.
Utilizzazione del fondo

Retribuzione di Posizione 2021

1. Il fondo di cui al precedente articolo 1 - comma 2 - in stretta osservanza alla disposizione di cui all'articolo 57 - comma 3 - del CCNL 17-12-2020 - viene destinato al finanziamento della retribuzione di posizione, in funzione dei richiamati pareri ARAN AII40 in data 27-11-2011 e SEG 045 del 02-02-2016 - secondo i valori di cui a seguire :

Retribuzione di Posizione	ANNO 2021	€ 48.386,33
---------------------------	-----------	-------------

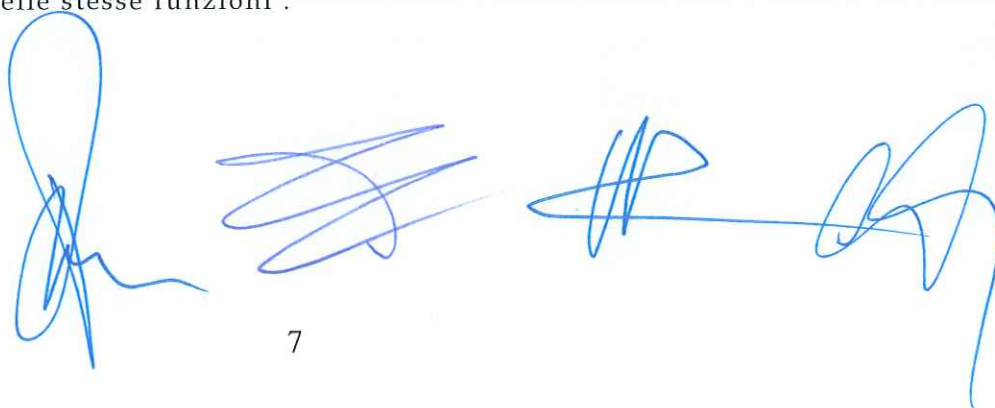
2. Esse comprendono anche i valori connessi all'esercizio delle funzioni di Vice Segretario Generale nonché gli arretrati di cui al CCNL 17-12-2020 - relativi agli anni 2018-2019 e 2020 - per un importo pari a € 2.837,31 già corrisposti al personale in servizio in detti periodi.

3. Tale destinazione (Allegati 2 = n. 3) è stata definita e liquidata sia in stretta correlazione alle risultanze della " graduazione " delle singole posizioni dirigenziali derivante dall'applicazione del sistema di misurazione e di valutazione dei ruoli e posizioni dirigenziali adottato dall'Ente con deliberazione n. 50 del 08-05-2014.

4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è stato incrementato (art. 56 - comma 1 - del CCNL 17-12-2020), con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate da detto CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti.

5. Il valore della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale, fissato dall'ente entro i limiti minimo e massimo previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ha avuto carattere squisitamente oggettivo, essendo legato esclusivamente alla valutazione dei contenuti della funzione dirigenziale; nessun rilievo, invece, assumono a tal fine i profili soggettivi (professionalità, esperienze e competenze) del dirigente cui è attribuita la titolarità della funzione dirigenziale; a seguito della avvenuta graduazione, pertanto, il valore di ciascuna posizione dirigenziale, proprio perché ancorato ai contenuti della stessa, non può che essere unico, preciso e fisso;

6. La retribuzione di posizione del dirigente rappresenta, quindi, una specifica voce retributiva che si collega alla complessità organizzativa ed all'insieme delle responsabilità gestionali, interne ed esterne, che caratterizzano ogni funzione dirigenziale prevista dall'ordinamento dell'ente e, pertanto, i valori della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali, sulla base della vigente disciplina contrattuale dell'istituto ed in coerenza con la natura dello stesso, possono essere modificati, in minus o in maius, solo a seguito di una nuova valutazione formale ed espressa dei contenuti delle stesse funzioni .



Retribuzione di Risultato 2021

8. Il fondo di cui al precedente articolo 1 - comma 2 (€ 121.943,24) - in stretta osservanza alla disposizione di cui all'articolo 57 - comma 3 - del CCNL 17-12-2020 (3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.) - viene destinato per la parte non utilizzata per la retribuzione di posizione - al finanziamento della retribuzione di risultato, come segue :

Importo Fondo	€ 121.943,34	
Utilizzo per retribuzione di posizione 2021	€ 45.512,37	
Arretrati per retribuzione di posizione (2018-2019-2020)	€ 2.873,96	
Arretrati per retribuzione risultato (2018-2019-2020)	€ 21.401,72	
Riduzione una tantum	- € 15.000,00	Decreto Presidenziale n. 88 del 21-12-2022
Totale risultato 2021	€ 37.155,29	

9. Le parti convengono che detta cifra sia destinata a coprire anche la retribuzione di risultato (€ 10.000,00) relativa all'anno 2021 del Dirigente assunto a tempo determinato ex art. 110 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000.

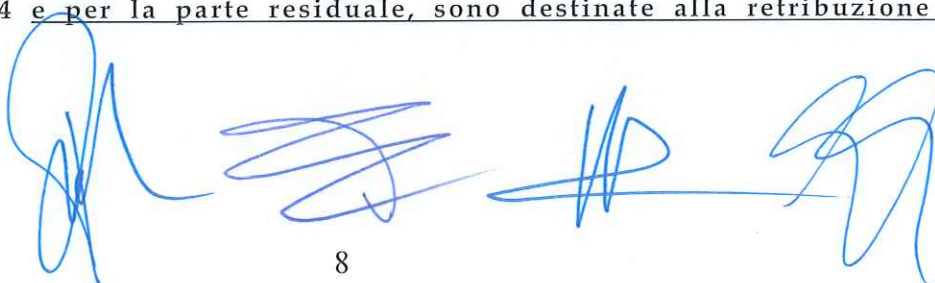
10. Esse, pertanto, vengono così ripartite:

Mesi	Anno 2021	RETRIBUZIONE DI RISULTATO
12	Dirigente a tempo indeterminato	€ 27.155,28
12	Dirigente a tempo determinato ex art. 110 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000	€ 10.000,00

e rappresentano il 30,47% del Fondo complessivamente destinabile.

11. La retribuzione di risultato sarà attribuita, in stretta correlazione al punteggio valutativo ottenuto in applicazione del " Sistema " - adottato dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012.

12. Le parti prendono atto che - ai sensi dell'art. 56 - (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato) del CCNL 17-12-2020 - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione e che dette risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato. ";



13. Le medesime (€ 21.401,72) - come evidenziato nei prospetti allegati 2 - verranno liquidate ai singoli dirigenti in servizio negli anni 2018-2019-2020 - ai sensi del parere ARAN AFL 33 - " [...] Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

14. Eventuali minori erogazioni di somme, rispetto a quelle destinate alla retribuzione di risultato, derivanti dalla valutazione della " performance " individuale e/o dalla permanenza in servizio dei dirigenti, rappresenteranno un'economia di bilancio.

Articolo 3 Procedure di conciliazione

1. Ogni qualvolta emerga una controversia sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato la parte interessata invia all'altra parte una comunicazione formale. Questa deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi applicativi e interpretativi di rilevanza generale.

2. Le parti che hanno sottoscritto il contratto decentrato si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato delle clausole controverse, nei loro effetti giuridici e economici, sin dall'inizio della vigenza del contratto.

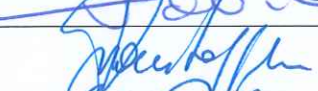
3. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto decentrato hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso.

Art. 4 Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, sulla base delle norme del D.Lgs. 165/2001, si fa rinvio alle norme Contrattuali, per le parti non disapplicate, alle norme suppletive del Libro V del codice civile, alla L. n. 300/70 e alle altre leggi che dettano norme per i rapporti di lavoro nell'impresa.

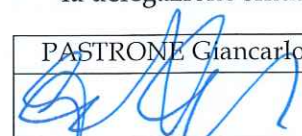
Vercelli, addì 03-02-2023

- la delegazione trattante di Parte Pubblica, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 79 in data 02-12-2022, composta dai signori :

PAVIA Fausto	Presidente Generale	Segretario	
VANTAGGIATO Piero Gaetano	Dirigente		
ACERBO Marco	Dirigente		

Dirigenti della Provincia di Vercelli

- la delegazione sindacale territoriale composta dai Sigg.:

PASTRONE Giancarlo			
			

Rappresentante dell'Organizzazioni Sindacali Territoriali: DIREL

FONDO ANNO 2021											ALLEGATO 1
Comparto REGIONE - AUTONOMIE LOCALI											STABILI
AREA DELLA DIRIGENZA											
Totale Fondo anno 1998				Posizione		Risultato				125.649,40	
Art. 26 - comma 1 - CCNL 23-12-1999										6.335,85	
MONTI SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 1997										3.713,78	
Incremento pari		297.102,10		per cui:		1,25%					
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 1999								risorse facoltative		15.493,71	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2000								risorse facoltative		151.492,74	
MONTI SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 1997								risorse facoltative		36.151,98	
Incremento pari		297.102,10		per cui:		1,25%				3.565,23	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2001								risorse facoltative		191.209,94	
CCNL 12-02-2002 - art. 1 - comma 3 - lett. "e"								risorse facoltative		15.493,71	
Deduzione retribuzione di posizione confluita nello stipendio tabellare										206.705,65	
Art. 26 comma 1 CCNL 23-12-1999 anno 2002										135.999,03	
Art. 26 comma 1 lett. F - Retribuzione di posizione del personale dirigenziale trasferito a seguito di processi di decentramento e delega di funzioni Dirigente Agricoltura Dr. Triccerri)								Posizione		115.857,21	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2003								Risultato		-20.141,82	
Incremento dall'anno 2002 art. 23 comma 1 CCNL 22/07/2006								risorse facoltative		186.561,83	
MONTI SALARI AREA DIRIGENZA ANNO 2001										26.855,76	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										5.514,98	
TOTALE PARZIALE anno 2005										218.932,57	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2006										30.000,00	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										252.572,57	
TOTALE PARZIALE anno 2007										151.867,95	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2008										9.480,68	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										262.053,25	
TOTALE PARZIALE anno 2009								aumento dotazione organica dirigenziale		38.647,50	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2009										300.700,75	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										8.008,00	
TOTALE PARZIALE anno 2010										5.038,37	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2010										0,00	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										313.747,12	
TOTALE PARZIALE anno 2011										213.042,49	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2011										0,00	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										313.747,12	
TOTALE PARZIALE anno 2012										1.645,93	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2012										3.827,20	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										9.214,50	
TOTALE PARZIALE anno 2013										0,00	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2013										4.277,00	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										5.093,95	
TOTALE PARZIALE anno 2014										0,00	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2014										0,00	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2015										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2015										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2016										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2016										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2017										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2017										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2018										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2018										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2019										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2019										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2020										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2020										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2021										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2021										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2022										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2022										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2023										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2023										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2024										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2024										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2025										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2025										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2026										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2026										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2027										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2027										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2028										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2028										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2029										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2029										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2030										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2030										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2031										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2031										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2032										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2032										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2033										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2033										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2034										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2034										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2035										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2035										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2036										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2036										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2037										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2037										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2038										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2038										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2039										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2039										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2040										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2040										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2041										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2041										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2042										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2042										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2043										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2043										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2044										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2044										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2045										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2045										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2046										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2046										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2047										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2047										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2048										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2048										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2049										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2049										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2050										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2050										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2051										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2051										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2052										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2052										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2053										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2053										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2054										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2054										1.962,48	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										337.805,70	
TOTALE PARZIALE anno 2055										1.962,48	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2055										339.768,18	
Incremento art. 23 comma 3 CCNL 23/02/2006										0,00	
TOTALE PARZIALE anno 2056										237.101,08	
Art. 26 comma 3 CCNL 23-12-1999 anno 2056											

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZIALE ANNO 2021					ALLEGATO 2
--	--	--	--	--	------------

INCARICO (1)	DAL 1° GENNAIO				TOTALE POSIZIONE
	C 45.512,37				
SEGreteria - PERSONALE - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE				C 45.102,87	C 45.512,37
FINANZE - SOCIO ECONOMICO	Affidamento incarico al Segretario Generale				C 0,00
LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA - TERRITORIO	Incarico ex art. 110 - c. 1 - a far tempo dal 01-07-2020				C 0,00
	ARRETRATI 2018-2019-2020				C 2.873,96
TOTALE					C 48.386,33

Retribuzione Posizione	C 48.386,33	
ONERI RIFLESSI	C.P.D.E.L.	23,80%
	INADEL Previdenziale	2,88%
	IRAP	8,50%
TOTALE ONERI RIFLESSI		
TOTALE GENERALE		

C 11.515,95
C 1.393,53
C 4.112,84
C 17.022,31
C 65.408,64

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021					ALLEGATO 3	
Fondo Retribuzione di Risultato	€ 52.155,28				Fondo su cui calcolare la percentuale	€ 0,00
DI CUI		€ 9.214,50	ccnl 22-02-2010	ART. 16 COMMA 4	Conteggio 15%	€ 0,00
		€ 5.093,95	ccnl 03-08-2010	ART. 5 COMMA 5		
Decurtazione economia di bilancio	-C 15.000,00					
TOTALE PARZIALE	€ 37.155,28					
incarichi aggiuntivi ad interim * *	€ 0,00	Previsto da CCDI anno 2010 = 40% del valore economico della retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista - ragguagliato, oltre che al periodo di validità dell'incarico "ad interim", al punteggio conseguito				€ 11.534,00
Progettazione Interna	€ 0,00	art. 40 del CCNL 23-12-1999				
TOTALE GENERALE	€ 37.155,28					
Retribuzione Variabile	€ 37.155,28					
ONERI RIFLESSI	C.P.D.E.L.		23,80%		€ 8.842,96	
	IRAP		8,50%		€ 3.158,20	
TOTALE ONERI RIFLESSI						€ 12.001,16
TOTALE GENERALE						€ 49.156,44

€ 8.842,96
€ 3.158,20
€ 12.001,16
€ 49.156,44